



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20 e ss.mm., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. **6444/2016 R.G.**

TRA

WELLNESS POINT S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Zamprotta, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30.06.2016, la WELLNESS POINT S.r.l. si è opposta all'avviso di addebito n.328 2016 00025821 22 000, notificato il 25/5/2016, con il quale si chiedeva la somma di euro 22.829,46, comprensiva di spese di notifica e compensi di riscossione, a titolo di contribuzione da Mod. DM10 relativa al periodo 07/2011 – 04/2014, esponendo: che detto avviso di addebito era conseguente all'illegittimo mancato riconoscimento, da parte dell'Istituto, delle agevolazioni contributive ex legge 407/90; che inutilmente la Società chiedeva all'INPS di annullare il provvedimento in autotutela.

L'opponente lamentava la illegittimità dell'avviso di addebito deducendo nel merito la insussistenza della omissione contributiva contestata dall'ente previdenziale. In particolare, evidenziava di aver beneficiato delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/1990 in relazione alla assunzione del lavoratore Russo Michele, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla richiamata normativa. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 20.05.2019 ed è decisa, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e ss. mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.

La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito, indicata in note di rettifica da DM10 per il periodo da 07/2011 – 04/2014, consegue all'applicazione - ritenuta illegittima dall'Inps -, da parte della società opponente, delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

L'opponente sostiene di aver diritto a godere dei benefici contributivi previsti e che erroneamente l'Istituto non avrebbe riconosciuto la ricorrenza in capo all'azienda dei presupposti per accedervi.

In particolare, la società ricorrente evidenzia, a sostegno della spiegata opposizione, che l'assunzione del lavoratore Russo, avvenuta in data 1/7/2011, veniva effettuata nei sei mesi successivi al licenziamento del lavoratore Dello Stretto Vincenzo, il quale era stato licenziato per giustificato motivo soggettivo in data 22.03.2011.

La società ricorrente invero invocava l'applicabilità dell'art.8, comma 9, della legge 407/90, come modificato dalla legge 92/2012.

Occorre premettere che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr., in tal senso, ex multis, Cass, sez. lav., ordinanza n. 1157 del 18 gennaio 2018).

È noto, peraltro, che le norme operanti in tema di sgravi contributivi, quale la disciplina recata dalla legge n. 407 del 1990, costituiscono disposizioni di stretta interpretazione (Cass. n. 17447/14), sicché il loro ambito applicativo non può essere esteso oltre a quello suggerito dalla rigorosa interpretazione letterale del testo normativo.

Nel caso di specie, viene in considerazione il disposto dell'art. 8, comma 9, legge 407/90, che, nel testo *ratione temporis* applicabile, prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, **quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi**, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di *trentasei mesi*”.

L'arco temporale di riferimento ai fini dell'eventuale sostituzione è stato poi ridotto a sei mesi immediatamente precedenti l'assunzione, in analogia a quanto previsto, in materia di riduzioni o sospensioni di personale, dall'art. 15 comma 6^a della legge n.

264/1949, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, del d. l.vo 297/2002 (che ha ridotto il termine da dodici a sei mesi).

Infine, con l'entrata in vigore della legge 92/2012 sono state apportate alcune modifiche al richiamato articolo 8, comma 9, della legge 407/90.

In base al nuovo dettato legislativo, i soli licenziamenti che impediscono la fruizione del beneficio contributivo sono quelli che trovano la loro causa nel giustificato motivo oggettivo o nella riduzione del personale. Ne consegue che, in tutti gli altri casi di licenziamento (giusta causa, mancato superamento del periodo di prova, ecc.) è ammessa la fruizione delle agevolazioni contributive.

Mentre prima dell'emanazione della legge 92/2012, qualsiasi motivazione di licenziamento rappresentava una causa ostativa all'applicazione del beneficio, con la legge "Fornero" vi è stato un restringimento di tali limitazioni, che devono pertanto ricondursi alle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero alle ipotesi di sospensione.

Orbene, in ordine alla disciplina applicabile al caso di specie, non vi è dubbio che debba farsi riferimento al dettato normativo del testo dell'art. 8 cit. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, applicabile, quest'ultima, esclusivamente alle assunzioni avvenute in epoca successiva alla relativa entrata in vigore, ovvero in data successiva al 18 luglio 2012.

Pertanto, dovendosi aver riguardo alla data di assunzione del dipendente Russo Michele (01.07.2011), per il quale la società opponente ha in un primo momento usufruito delle agevolazioni contributive per cui è causa, deve ritenersi priva di pregio la deduzione contenuta in ricorso in merito alle modifiche normative apportate dalla legge "Fornero" e, dunque, il riferimento alla causale del licenziamento intimato al dipendente Dello Stretto.

E, infatti, come già evidenziato, in base alla previsione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, nel testo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, qualsiasi licenziamento, ivi compreso quello intimato per giustificato motivo soggettivo, rendeva impossibile l'accesso all'agevolazione contributiva del lavoratore assunto entro sei mesi in sostituzione di quello cessato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e la sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 12 dicembre 2022

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso